

: 4/16 R.N.C.P.



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Ufficio Fallimenti

Il Tribunale di Castrovillari, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| dott.ssa Caterina Chiaravallotti | Presidente |
| dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco | Giudice rel. |
| dott. Alessandro Paone | Giudice |

letti gli atti e i documenti della procedura;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2016;

rilevato che *“in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del pubblico ministero, può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.*

La pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.; il procedimento, pertanto, può essere istruito e può concludersi con un decreto di rigetto.

Tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, comma 2, c.p.c. in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi” (Cassazione Sez. Un. Civili 15 maggio 2015, n. 9935);

Letta la domanda di concordato preventivo con riserva di integrare la documentazione ex art. 161 comma VI l.fall. depositata da E A & C. S.A.S., con sede in CASTROVILLARI, (P.IVA: 01401010788)

rilevato che ha presentato ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art 161 co 6, L.F.;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

ritenuto che sussistano le condizioni volute dalla legge ed in particolare dagli artt. 160 e 161 L.F., sicché la Società ricorrente può essere ammessa alla richiesta procedura preliminare;

considerato, infine, che il ricorso ex art. 161 comma VI l.f. e il presente decreto di ammissione alla relativa procedura preliminare, atteso il divieto automatico di iniziare e proseguire azioni esecutive individuali ex art. 168 l.f. e la conseguente compressione dei diritti dei creditori e quindi l'interesse pubblico sotteso ad evitare pratiche elusive c/o contrarie alla legge, debba

essere trasmesso alla locale Procura della Repubblica, anche per analogia con quanto disposto dall'art. 161 comma V l.f. per il concordato preventivo; ritenuto opportuno già in questa fase procedere alla nomina del Commissario Giudiziale affinché verifichi la regolarità dell'esecuzione degli adempimenti imposti all'imprenditore in questa prima fase (art. 161 comma VII l. fall.);

P.Q.M.

Dispone la riunione del procedimento n. 4/2016 al procedimento n. 23/2016;

rinvia per il prosieguo all'udienza del 05.04.2017 ore 09:30.

visto e applicato l'art.161 comma VI l.fall., così mod. dal D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/12, così provvede:

Ammette la società E _____ A _____ & C. S.A.S., con sede in CASTROVILLARI, (P.IVA: 01401010788) alla procedura preliminare ex art. 161 comma VI l.fall.;

Assegna alla ricorrente termine perentorio di 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento per presentare la proposta, il piano e integrare la documentazione con quella prevista dall'art. 161 commi II e III l.f. ovvero depositare domanda ex art. 182 *bis* comma I l.fall.;

Dispone i seguenti obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria a carico del ricorrente, rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162 commi II e III l.f., e che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione:

- a) breve relazione informativa sulla gestione corrente, con l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, ogni 20 gg.;
- b) *report* specifico su ciascuna significativa operazione industriale e/o finanziaria, quando si verifica;
- c) situazione patrimoniale aggiornata, ogni 20 gg.;
- d) elenco dei creditori, con la data in cui è sorto il credito, e dei pagamenti effettuati, ogni 20 gg.;

nomina Commissario Giudiziale il dott. Andrea Cundari.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del ricorso e del presente decreto alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale nonché per la comunicazione del presente decreto al Registro delle Imprese per la relativa iscrizione.

Così deciso in Castrovillari, nella Camera di Consiglio del 11.07.2016.

Il Giudice rel.

dott.ssa Elvezia Antonella Cordasco

IL PRESIDENTE

dott.ssa Caterina Chiaravalloti

depositato in Cancelleria

del 17 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Rocco Fogliaminato